

**REGOLAMENTO (CE) N. 734/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2004**

recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2316/1999 in ordine alla superficie minima per le domande di aiuto per la campagna 2004/2005, a motivo dell'adesione di Malta all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione un giorno della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾ ha stabilito le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie e ha imposto, in particolare, una superficie minima per domanda di aiuto di 0,3 ettari.

- (2) La struttura delle aziende agricole a Malta è caratterizzata da un numero considerevole di piccole aziende di dimensioni inferiori a 0,3 ettari. Per evitare di escludere molti agricoltori dal beneficio degli aiuti previsti, è opportuno autorizzare le autorità maltesi a stabilire, per la campagna 2004/2005, una superficie minima per domanda inferiore a 0,3 ettari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2316/1999, per la campagna 2004/2005 Malta può fissare la superficie minima per domanda di aiuto per superficie ad un livello inferiore a 0,3 ettari.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/2004 (GU L 34 del 6.2.2004, pag. 33).